

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1167

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MACCHIAVELLI, USVARDI, JACOMETTI, BALDANI GUERRA, DE PASCALIS,
DI PIAZZA, DI VAGNO, FABBRI RICCARDO**

Presentata il 18 marzo 1964

Obbligatorietà di annotazione del gruppo sanguigno sui documenti di identità

ONOREVOLI COLLEGHI! -- Nel 1963, secondo i dati provvisori rilevati dall'Istituto centrale di statistica in collaborazione con l'Automobile Club d'Italia, si sono registrati nel nostro Paese 345.700 incidenti stradali, che hanno causato 9.621 morti, corrispondente cioè ad un morto ogni 36 incidenti, e 226.736 feriti, cioè a circa 2 feriti ogni 3 incidenti.

Lo scorso anno, sulle strade italiane vi è stato quindi — in media — un incidente ogni minuto e mezzo: una persona è rimasta ferita ogni due minuti e mezzo; una è morta ogni 15 minuti.

Il numero degli incidenti stradali, e di conseguenza dei feriti, è purtroppo in continuo aumento.

Altrettanto impressionante è il numero degli incidenti sul lavoro, sia nelle campagne (con un notevole aumento dovuto alla « meccanizzazione ») che nelle città. I nostri ospedali sono seriamente preoccupati di questo continuo afflusso di feriti, ai quali molto spesso — trattandosi di lesioni traumatiche con abbondante fuoriuscita di sangue — debbono essere praticate delle trasfusioni che non possono essere effettuate se non dopo attente analisi del sangue, che non tutti gli ospedali sono in condizioni di poter fare e che richiedono sempre un notevole tempo, a volte letale, sempre pregiudizievole, per l'infortunato.

È quindi evidente che il gruppo sanguigno — caratteristica individuale immutabile — do-

vrebbe essere annotato su tutti i documenti di identificazione personale quale dato assai più importante di altri, che pure resistono al tempo (colorito, segni particolari, ecc.), pur essendo questi ultimi, per la loro stessa natura, mutabili e facilmente alterabili.

La conoscenza del gruppo sanguigno, rilevabile da un documento individuale, diventa poi — come abbiamo visto — di importanza fondamentale in caso di urgenza di trasfusioni di sangue: e ciò sia per il donatore che per colui al quale il sangue deve essere trasfuso.

La perdita di minuti può essere spesso causa di eventi letali: e la determinazione di gruppo richiede solitamente, per la necessità di reperire i « sieri test », un notevole lasso di tempo anche quando sia possibile avere detti « sieri test » *in loco*: il che non sempre si ha nemmeno in ospedali di media grandezza e bene attrezzati.

Poiché la traumatologia odierna dimostra la frequenza di urgenza di tale mezzo terapeutico, specie la traumatologia stradale — se tale dato fosse esistente sulle patenti di guida o su di un altro documento di identità sarebbe di grande utilità — riteniamo si debba provvedere in tal senso ad evitare gli incidenti da trasfusione che possono verificarsi anche con la prova diretta (saggio di contatto fra sangue del donatore e del ricevente), rendendo obbligatoria la an-

notazione di gruppo sanguigno, oltre che sulle nuove patenti, anche sui documenti di identità (e cioè di gruppo « A », « B », « O » ed « RH », ai quali si riferiscono i dati più comuni di incompatibilità).

Infatti non tutti gli infortunati sono automobilisti: spesso sono pedoni o trasportati, privi di patente di guida, senza contare coloro che rimangono feriti sul lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli enti, le autorità civili e militari e le pubbliche amministrazioni, al momento del rilascio e della rinnovazione di abilitazione alla guida di veicoli, passaporti, libretti di navigazione, carte di identità o di riconoscimento, dovranno apporre sugli stessi l'indicazione del gruppo sanguigno cui appartiene l'intestatario.

ART. 2.

I comuni dovranno fare uguale notazione sui certificati di nascita; le autorità scolastiche sulle pagelle e le autorità militari sui congedi anche provvisori e sui fogli matricolari.

A tale scopo è fatto obbligo alle cliniche ostetriche, alle ostetriche ed ai medici che hanno assistito al parto, di conoscere le analisi del sangue del neonato e di trasmetterle entro 10 giorni dalla nascita del cittadino al comune interessato.

Ai medici che provvedono alle vaccinazioni di legge, è fatto obbligo di trasmettere, in uno col certificato di avvenuta vaccinazione, l'indicazione del gruppo sanguigno.

Ai medici scolastici, ai sanitari di fabbrica, alle commissioni di leva nonché agli istituti ospedalieri e di cura è fatto obbligo di indicare sulle cartelle cliniche, mediche e sul documento di esito di leva eguale indicazione.

ART. 3.

La annotazione dovrà avvenire mediante stampigliatura dei documenti sopra indicati con un timbro ad inchiostro indelebile in cui le indicazioni del gruppo sanguigno dovranno avere le dimensioni, per ciascuna lettera di millimetri 10 di altezza e millimetri 5 di larghezza.

ART. 4.

Entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di attuazione.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.